COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO

Provincia di Fermo

Codice 4 4 0 3 0

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Numero 44 Del 08-07-2019

Oggetto: UTILIZZO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 557,
DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N.311, DELL'ATTIVI=
TA' LAVORATIVA DELLA DIPENDENTE A TEMPO PIENO E
DETERMINATO, DEL COMUNE DI MONTAPPONE, BATTILA'

L'anno duemiladiciannove, il giorno otto, del mese di luglio, alle ore 19:10, presso il piano terra dell'edificio scolastico "Giovanni Paolo II" sito in via G. Leopardi, snc, attuale sede del Comune di Monsampietro Morico, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza del signori:

Avv. GUALTIERI ROMINA	SINDACO	P
D'ANGELO ROMINA	Vice Sindaco	P
GRECI SIMONE	Assessore	P

Componenti la Giunta: presenti n. 3; assenti n. 0.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE CESETTI ALBERTO.

Il Signor Avv. GUALTIERI ROMINA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la giunta municipale a discutere e deliberare sull'argomento di cui in oggetto.

Immediatamente eseguibile	S
Soggetta a ratifica	N

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal responsabile del servizio;

Ritenuto di dover deliberare in merito;

Visto l'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dagli articoli 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000;

Con voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese,

DELIBERA

Il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma1, della legge n.241/1990 e ss.mm.ii.);

Di avvalersi, temporaneamente, a far data dal mese di Luglio 2019 e fino al mese di Dicembre 2019, eventualmente prorogabile, per garantire gli adempimenti relativi al servizio tecnico del Comune di Monsampietro Morico (FM), dell'attività professionale della Sig.ra arch. Valentina Battilà, dipendente a tempo pieno e determinato presso il Comune di Montappone (FM), per lo svolgimento di mansioni inerenti il profilo di appartenenza, al di fuori dall'orario di lavoro, per un numero massimo di 12 ore settimanali utilizzando la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Di dare atto che:

- la spesa totale presunta derivante dal presente atto ammonta a circa € 6.256,00 (compresi gli oneri riflessi e l'IRAP) e trova imputazione contabile sul bilancio di Previsione 2019/2021, Esecutivo, Esercizio Finanziario 2019 e sui seguenti capitoli di spesa: 198/1, 198/2, 198/3 e 198/4;
- il Comune di Monsampietro Morico (FM) provvederà a liquidare direttamente al dipendente, sig.ra arch. Valentina Battilà, come sopra incaricata gli oneri scaturenti dallo stesso;

Ai fini dell'espletamento del servizio in questione sono applicabili le seguenti condizioni essenziali:

OGGETTO DELL'INCARICO

Il Comune di Monsampietro Morico si avvarrà dell'attività lavorativa della dipendente arch. Battilà Valentina, dipendente a tempo pieno e determinato del Comune di Montappone (FM), in qualità di "Istruttore Direttivo Tecnico" e inquadrata nella categoria giuridica D, posizione economica D1;

La dipendente sarà incaricata di svolgere tutte le funzioni relative la straordinaria e temporanea esigenza connessa all'avvio della ricostruzione come previsto dall'art. 1 comma 990 L. 154/18 nell'Ufficio Tecnico del Comune di Monsampietro Morico (FM).

La prestazione lavorativa della Sig.ra arch. Valentina Battilà presso il comune di Monsampietro Morico (FM) è consentita per attività che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza e che non interferiscano con i suoi compiti istituzionali.

DURATA DELL'INCARICO

L'incarico decorrerà dal mese di Luglio 2019 e cesserà il mese di Dicembre 2019(eventualmente prorogabile).

Tempo di lavoro di assegnazione

La dipendente Sig.ra Battilà Valentina presterà servizio presso il Comune di Monsampietro Morico (FM) per un tempo di lavoro pari a 12 (Dodici) ore settimanali, con l'articolazione settimanale che verrà definita con l'accordo anche tacito delle due Amministrazioni.

Titolarità del rapporto e rapporti finanziari tra gli Enti

L' assegnazione temporanea oggetto del presente atto determina, per il lavoratore, nelle ore dedicate al servizio presso il Comune di Monsampietro Morico (FM), l'insorgere di un vincolo di prestazione di servizio e di dipendenza gerarchico funzionale nei confronti di questo, mentre resta inalterato il vincolo di dipendenza organica del lavoratore medesimo nell'Ente di provenienza, titolare del rapporto di lavoro. Al dipendente si applicano integralmente le disposizioni contrattuali del comparto di riferimento. Al pagamento delle competenze mensili e di quant'altro spettante provvederà il Comune di Monsampietro Morico (FM), per quanto di competenza.

Al dipendente dovrà essere garantito il necessario periodo di riposo giornaliero e settimanale tenendo conto dell'impegno lavorativo prestato. Nel cumulo dei rapporti di lavoro l'orario settimanale e giornaliero non potrà superare la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e straordinario.

FERIE E MALATTIA

Le ferie e gli altri congedi sono concessi dal Comune di Montappone (FM) e saranno comunicati all'ufficio Personale del Comune di Monsampietro Morico (FM).

In caso di malattia il dipendente effettuerà le comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa al Comune di Montappone (FM) che, ove necessario lo comunicherà lo stato di malattia al Comune di Monsampietro Morico (FM).

RISOLUZIONE

L'incarico potrà essere risolto nei seguenti casi:

- per cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Montappone (FM);
- per scadenza dello stesso;
- per risoluzione consensuale fra i due Enti;
- per recesso unilaterale da parte di uno degli enti interessati.

La risoluzione/recesso/rinuncia dall'incarico sono subordinate all'osservanza del periodo di preavviso a mezzo A/R di almeno 15 giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

NORME FINALI

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Di dare infine atto che:

- la prestazione resa dalla sig.ra Battilà Valentina è prevista dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2004, n.311;
- il presente provvedimento si rende necessario al fine di garantire la continuità del servizio tecnico di questo Comune;
- vengono rispettati i limiti previsti dall'articolo 1, commi da 557 a 557 quater della legge n.296/2006 e dall'articolo 9, comma 28, del D.L. n.78/2010, convertito nella legge n. 122/2010 (spesa per lavoro flessibile);

- per il Comune di Monsampietro Morico il quadro della normativa di riferimento in materia di contenimento della spesa di personale è il comma 562, dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 (Finanziaria per l'anno 2007);
- La spesa del personale di riferimento è quella relativa all'anno 2008 ed è risultata pari ad € 264.523,41;
- la spesa complessiva sostenuta nell'anno 2009 per il lavoro flessibile è stata pari ad €. 15.985,17, successivamente rideterminata con deliberazione di Giunta Comunale n.46 del 07 Luglio 2018 e pertanto pari ad € 39.058,90;
- il Comune di Monsampietro Morico non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie previste dall'articolo 242 del Decreto Legislativo n. 267/2000 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, e successive modificazioni e integrazioni;
- con deliberazione n. 14 del 30.03.2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati;
- per l'anno 2019, la spesa per il personale da prevedere nel bilancio di previsione finanziario 2019 2021, annualità 2019, non supererà il corrispondente ammontare dell'anno 2008 al netto di quella rimborsata dallo Stato per le assunzioni autorizzate per il potenziamento dell'ufficio sisma a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi;
- che la spesa minore risulta essere quella derivante dall'utilizzazione della disciplina prevista dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- Il Responsabile del Servizio competente provvederà all'attuazione del presente provvedimento ed alla pubblicazione del presente incarico sul sito web del Comune, nell'apposito spazio dedicato alla Sezione Amministrazione Trasparente.
- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di garantire la continuità del servizio e l'espletamento dei conseguenti adempimenti nei termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative in materia contabile.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267; Articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

MOTIVAZIONE DELL'ISTRUTTORIA

L'Ufficio Tecnico è da tempo sprovvisto di personale a tempo indeterminato ed è attualmente gestito avvalendosi temporaneamente dell'attività professionale del geom. Maurizio Luchetti, dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Montegiorgio, il quale assolve anche le funzioni di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Monsampietro Morico;

Alla data attuale non è possibile procedere ad una nuova assunzione a tempo indeterminato in quanto non sono stati espletati tutti gli adempimenti per l'effettuazione della copertura stessa del posto (Bando di concorso ecc.);

Nel contempo occorre provvedere ad integrare il personale addetto all'Ufficio Tecnico al fine di svolgere tutte le funzioni relative la straordinaria e temporanea esigenza connessa all'avvio della ricostruzione come previsto dall'art.1 comma 990 L. 154/18, in attesa che si provveda ad una riorganizzazione generale dei servizi che tenga anche conto dell'obbligo per i piccoli comuni di gestire in forma associata le funzioni fondamentali (D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010).

Non sono presenti all'interno dell'Ente ulteriori risorse umane da poter utilizzare per garantire tale servizio.

Per poter garantire il servizio di che trattasi, in quanto servizio essenziale ed indispensabile per la gestione ordinaria dell'Ente, ci si può avvalere di

personale in servizio, a tempo pieno presso i Comuni limitrofi, come previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

E' volontà dell'Amministrazione, a causa dei vincoli alle assunzioni e anche ai fini del contenimento della spesa di personale (che salirebbe notevolmente nel caso in cui fosse coperto il posto vacante in organico con un dipendente a tempo pieno) continuare ad avvalersi della prestazione lavorativa di un tecnico dipendente di altro Comune, in virtù di quanto stabilito dall'art.1 comma 557 della Legge 311/2004 (Legge Finanziaria).

Al fine di garantire il servizio di che trattasi, in quanto servizio essenziale ed indispensabile per la gestione ordinaria dell'Ente, ci si può avvalere, temporaneamente, a far data dal mese di Luglio 2019 e fino al mese di Dicembre 2019, eventualmente prorogabile, dell'attività professionale della Sig.ra Battilà Valentina dipendente a tempo pieno e determinato presso il Comune di Montappone (FM), per lo svolgimento di mansioni inerenti il profilo di appartenenza, al di fuori dall'orario di lavoro, per un numero massimo di 12 ore settimanali utilizzando la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

L'articolo 1, comma 557, della legge n. 311/2004 dispone "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (...) le unioni di comuni (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza".

L'articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 prevede che "Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti."

L'articolo 53, comma 8, del medesimo decreto dispone che "le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione".

Il Dipartimento della Funzione Pubblica con il parere n. 34/2008 alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'articolo 1- comma 557 - della legge 311/2004.

La norma definisce in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa ordinaria a scavalco in due Enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro per le 36 ore o più (sino a 48 ore

settimanali), in parte nell'Ente da cui dipende per il rapporto principale ed in parte nell'Ente a scavalco.

La Corte dei Conti, sezione di controllo per la Lombardia con il parere n. 23/2009 conferma la vigenza della normativa suddetta precisando che l'attività lavorativa prestata presso un altro Ente trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza.

L'articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001, prevede che "gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali".

Dal parere del Consiglio di Stato, Sezione Prima, n. 2141/2005 si rileva che:

- l'articolo 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale".
- In primo luogo, e in ogni caso, resta ferma la regola, nella quale si riflette il principio costituzionale di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione.

L'utilizzazione presso altri enti locali è consentita per le sole prestazioni lavorative che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e non interferiscano con i suoi compiti istituzionali.

- Gli enti interessati si accordino per definire tempi e modi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro."

La circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - n. 02 del 21.10.2005, emanata sulla base del parere del Consiglio di Stato n. 2141 del 25/05/2005, in sintesi, precisa che:

- gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizi dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro";
- l'utilizzazione del personale interessato deve comunque avvenire nel rispetto delle prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario di lavoro giornaliero e settimanale;
- l'orario di lavoro settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario (48 ore settimanali medie);
- dovrà essere garantito il periodo di riposo giornaliero e settimanale tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due Enti;

- le ferie annuali dovranno essere fruite dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il previsto periodo minimo continuativo.

La sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 11/Contr/2012 del 17.04.2012 chiarisce che è consentito ai piccoli comuni di derogare al limite della spesa delle forme flessibili di assunzione del personale prevista dall'articolo 6, comma 28, del D.L. 78/2010 (50% della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009) qualora il rispetto del vincolo possa impedire lo svolgimento delle funzioni fondamentali o non esistano altri possibili rimedi organizzativi.

Per la fattispecie di che trattasi è configurabile la costituzione, in accordo tra i due Enti, di un rapporto di collaborazione temporanea, per un periodo di tempo determinato e a tempo parziale, di limitata consistenza, a mezzo di apporto temporaneo della prestazione operativa, extra orario, tenuto conto della specificità delle attività di servizio richieste, con previsione comunque di condizione, per le parti, di revoca e di recesso anticipato e quindi in assenza, in ogni caso, di stabilità, certezza ovvero continuità del suddetto rapporto di lavoro integrativo.

Inoltre, fermo restando il quadro normativo prima esposto, il contesto amministrativo e funzionale nell'ambito del quale si interviene non comporta la presenza di conflitti di interessi stante lo svolgimento di attività in ambito e realtà territoriali diverse e distinte senza pregiudizio per le esigenze organizzative e funzionali e gli interessi istituzionali dell'Ente di appartenenza del dipendente incaricato rimanendo invariate le condizioni del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza a fronte delle stesse esigenze organizzative e funzionali e degli interessi istituzionali da garantire.

La Corte dei Conti della Lombardia con il parere n. 21 del 16.01.2014 evidenzia che la volontà sottesa alle disposizioni in esame è quella di rendere operante, a regime, una riduzione della spesa per i rapporti lavorativi diversi dall'impiego a tempo indeterminato, senza tuttavia vietare agli enti locali la possibilità di fare ricorso a detti rapporti, sempre che ne ricorrano i presupposti di legge.

La Corte dei Conti Sezione della Lombardia con il parere n. 448/2013/PAR ha evidenziato che "Qualora l'amministrazione intenda utilizzare il dipendente mediante il ricorso alla procedura in convenzione ai sensi dell'articolo 1 comma 557 della legge n. 311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l'amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l'amministrazione di destinazione, si è in presenza di un'assunzione a tempo determinato,

assimilabile, quanto ad effetti, al comando e, per tale motivo, rientrante nel computo del vincolo finanziario prescritto dall'articolo 9 comma 28 del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010."

L'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dispone che "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente".

La Corte dei conti con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG, precisa che gli enti locali che hanno sempre rispettato l'obbligo di riduzione delle spese di personale, previsto dai commi 557 (enti soggetti al Patto) e comma 562 (enti non soggetti al Patto) dell'articolo 1, della legge n. 296/2006 non si applicano le limitazioni previste dall'articolo 9, comma 28, del dl n. 78/2010 per le assunzioni a tempo determinato, collaborazioni coordinate e le altre forme di lavoro flessibile.

Con le modifiche introdotte dal DL n. 90/2014, che ha inserito un nuovo periodo all'articolo 9, comma 28 del citato DL n. 78/2010, gli enti locali "virtuosi, seppur esclusi dall'applicazione del limite del 50 per cento, ricadono inevitabilmente in quello del 100 per cento della spesa sostenuta nel 2009, regime, comunque, più favorevole rispetto al vincolo disposto dal primo periodo (50 per cento)".

Le citate previsioni normative, in linea con i principi generali del D.Lgs. n. 165/2001, mirano essenzialmente a razionalizzare le risorse finanziarie e umane nel pubblico impiego mediante la flessibilizzazione organizzativa del lavoro.

Il dipendente a scavalco, nello specifico, continua a svolgere un rapporto stabile e a tempo pieno e determinato, reso su più Enti che all'uopo si convenzionano per regolare il proprio fabbisogno lavorativo.

Il ricorso a tale istituto risulta adeguato alla necessità temporanea a cui questo Ente deve far fronte.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 11 Dicembre 1998 è stata determinata la dotazione organica dell'Ente e rideterminata con atto di Giunta Comunale n. 27 del 09 Agosto 2017.

Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 13.03.2019, è stato:

- preso atto che nell'Ente non sono presenti dipendenti in soprannumero e che, pertanto, non vi è la necessità di avviare le procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti;
- approvato il programma triennale di personale 2019-2021 ed il piano annuale delle assunzioni per l'esercizio 2019;
- confermata la vigente dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n.27/2017 esecutivo.

Nel predetto piano annuale 2019, al fine di garantire la continuità dei servizi e delle prestazioni occorrenti, ottimizzandone i costi d'esercizio, derivanti dalla carenza di organico, è stata prevista la possibilità di avvalersi dell'attività professionale di dipendenti a tempo pieno di altro ente, debitamente autorizzato utilizzando la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

L'incarico di che trattasi soggiace ai limiti previsti dall'articolo 1 commi da 557 a 557 quater, della Legge 296/2006 e s.m.i. ed a quelli previsti dal comma 28, dell'articolo 9, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 e ss.mm.ii. (si veda il comma dell'articolo 3 del D.L. n. 90/2014 convertito dalla legge n. /2014).

Per il Comune di Monsampietro Morico il quadro della normativa di riferimento in materia di contenimento della spesa di personale è il comma 562, dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 (Finanziaria per l'anno 2007).

La spesa del personale di riferimento è quella relativa all'anno 2008 ed è risultata pari ad € 264.523,41.

La spesa complessiva sostenuta nell'anno 2009 per il lavoro flessibile è stata pari ad €. 15.985,17, successivamente rideterminata con deliberazione di Giunta Comunale n.46 del 07 Luglio 2018 e pertanto pari ad € 39.058,90.

Non sussistono situazioni di eccedenza del personale rispetto alle effettive esigenze funzionali dell'Ente.

Per l'anno 2019, la spesa per il personale da prevedere nel bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021, esecutivo, annualità 2019, non supera il corrispondente ammontare dell'anno 2008 al netto di quella rimborsata dallo Stato per le assunzioni autorizzate per il potenziamento dell'ufficio sisma a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi.

E' rispettato, quindi, il principio di riduzione della spesa di personale sostenuta dall'ente.

Il Comune di Monsampietro Morico non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie previste dall'articolo 242 del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, e successive modificazioni e integrazioni.

Con nota prot.n.2151/2019 del 14/06/2019, inviata a mezzo Pec, è stato chiesto al Comune di Montappone (FM) il rilascio della prescritta autorizzazione per affidare, alla Sig.ra Battilà Valentina, dipendente a tempo pieno e determinato presso detto Ente, con la qualifica di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D, posizione economica D1, l'incarico temporaneo presso questo Comune, per garantire l'erogazione di servizi istituzionali fondamentali ed indispensabili.

E' stata contattata la dipendente interessata del Comune di Montappone, Sig.ra Battilà Valentina, la quale ha manifestato la propria disponibilità alla prestazione lavorativa, per un numero di ore presunto di 12 ore settimanali, extra orario rispetto al proprio contratto di lavoro a tempo determinato e tempo pieno in essere con l'Ente di appartenenza.

Con deliberazione di Giunta Comunale n.42 del 21/06/2019 il Comune di Montappone (FM) ha autorizzato la dipendente arch. Valentina Battilà ad espletare il predetto incarico presso il Comune di Monsampietro Morico al di fuori dell'orario di servizio presso l'Ente di appartenenza.

La spesa totale presunta derivante dal presente atto ammonta a circa € 6.256,00 (compresi gli oneri riflessi e l'IRAP) e trova imputazione contabile sul bilancio di Previsione 2019/2021, Esecutivo, Esercizio Finanziario 2019 e sui seguenti capitoli di spesa: 198/1, 198/2, 198/3 e 198/4;

La prestazione resa dalla Sig.ra Battilà Valentina è prevista dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Il presente provvedimento si rende necessario al fine di garantire la continuità del servizio di Stato Civile ed Anagrafe di questo Comune;

Con il conferimento del predetto incarico vengono rispettati i limiti previsti dall'articolo 1, commi da 557 a 557 quater della legge n. 296/2006 e dall'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010 (spesa per lavoro flessibile).

Ai fini dell'espletamento del suddetto servizio sono applicabili le seguenti condizioni essenziali.

OGGETTO DELL'INCARICO

Il Comune di Monsampietro Morico si avvarrà dell'attività lavorativa della dipendente arch. Valentina Battilà dipendente a tempo pieno e determinato del Comune di Montappone (FM), in qualità di "Istruttore Direttivo Tecnico" e inquadrata nella categoria giuridica D, posizione economica D1;

La dipendente sarà incaricata di svolgere tutte le funzioni relative la straordinaria e temporanea esigenza connessa all'avvio della ricostruzione come previsto dall'art.1 comma 990 L.154/18 nell'Ufficio Tecnico del Comune di Monsampietro Morico (FM).

La prestazione lavorativa della Sig.ra arch. Valentina Battilà presso il comune di Monsampietro Morico (FM) è consentita per attività che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza e che non interferiscano con i suoi compiti istituzionali.

DURATA DELL'INCARICO

L'incarico decorrerà dal mese di Luglio 2019 e cesserà nel mese di Dicembre 2019 (eventualmente prorogabile).

Tempo di lavoro di assegnazione

La dipendente Sig.ra arch. Valentina Battilà presterà servizio presso il Comune di Monsampietro Morico (FM) per un tempo di lavoro pari a 12 (Dodici) ore settimanali, con l'articolazione settimanale che verrà definita con l'accordo anche tacito delle due Amministrazioni.

Titolarità del rapporto e rapporti finanziari tra gli Enti

L' assegnazione temporanea oggetto del presente atto determina, per il lavoratore, nelle ore dedicate al servizio presso il Comune di Monsampietro Morico (FM), l'insorgere di un vincolo di prestazione di servizio e di dipendenza gerarchico funzionale nei confronti di questo, mentre resta inalterato il vincolo di dipendenza organica del lavoratore medesimo nell'Ente di provenienza, titolare del rapporto di lavoro. Al dipendente si applicano integralmente le disposizioni contrattuali del comparto di riferimento. Al pagamento delle competenze mensili e di quant'altro spettante provvederà il Comune di Monsampietro Morico (FM), per quanto di competenza.

Al dipendente dovrà essere garantito il necessario periodo di riposo giornaliero e settimanale tenendo conto dell'impegno lavorativo prestato.

Nel cumulo dei rapporti di lavoro l'orario settimanale e giornaliero non potrà superare la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e straordinario.

FERIE E MALATTIA

Le ferie e gli altri congedi sono concessi dal Comune di Montappone (FM) e saranno comunicati all'ufficio Personale del Comune di Monsampietro Morico (FM).

In caso di malattia il dipendente effettuerà le comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa al Comune di Montappone (FM) che, ove necessario lo comunicherà lo stato di malattia al Comune di Monsampietro Morico (FM).

RISOLUZIONE

L'incarico potrà essere risolto nei seguenti casi:

- per cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Montappone (FM);
- per scadenza dello stesso;
- per risoluzione consensuale fra i due Enti;
- per recesso unilaterale da parte di uno degli enti interessati.

La risoluzione/recesso/rinuncia dall'incarico sono subordinate all'osservanza del periodo di preavviso a mezzo A/R di almeno 15 giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

NORME FINALI

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Tutto ciò premesso;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'articolo 92, comma 1;

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi;

l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE.

Il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).

Di avvalersi, temporaneamente, a far data dal mese di Luglio 2019 e fino al mese di Dicembre 2019, eventualmente prorogabile, per garantire gli adempimenti relativi al servizio tecnico del Comune di Monsampietro Morico (FM), dell'attività professionale della Sig.ra arch. Valentina Battilà, dipendente a tempo pieno e determinato presso il Comune di Montappone (FM), per lo svolgimento di mansioni inerenti il profilo di appartenenza, al di fuori dall'orario di lavoro, per un numero massimo di 12 ore settimanali utilizzando la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Di dare atto che:

- la spesa totale presunta derivante dal presente atto ammonta a circa € 6.256,00 (compresi gli oneri riflessi e l'IRAP) e trova imputazione contabile sul bilancio di Previsione 2019/2021, Esecutivo, Esercizio Finanziario 2019 e sui seguenti capitoli di spesa: 198/1, 198/2, 198/3 e 198/4;
- il Comune di Monsampietro Morico (FM) provvederà a liquidare direttamente al dipendente, sig.ra arch. Valentina Battilà, come sopra incaricata gli oneri scaturenti dallo stesso;

Ai fini dell'espletamento del servizio in questione sono applicabili le seguenti condizioni essenziali:

OGGETTO DELL'INCARICO

Il Comune di Monsampietro Morico si avvarrà dell'attività lavorativa della dipendente arch. Battilà Valentina, dipendente a tempo pieno e determinato del Comune di Montappone (FM), in qualità di "Istruttore Direttivo Tecnico" e inquadrata nella categoria giuridica D, posizione economica D1;

La dipendente sarà incaricata di svolgere tutte le funzioni relative la straordinaria e temporanea esigenza connessa all'avvio della ricostruzione come previsto dall'art. 1 comma 990 L. 154/18 nell'Ufficio Tecnico del Comune di Monsampietro Morico (FM).

La prestazione lavorativa della Sig.ra arch. Valentina Battilà presso il comune di Monsampietro Morico (FM) è consentita per attività che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza e che non interferiscano con i suoi compiti istituzionali.

DURATA DELL'INCARICO

L'incarico decorrerà dal mese di Luglio 2019 e cesserà il mese di Dicembre 2019(eventualmente prorogabile).

Tempo di lavoro di assegnazione

La dipendente Sig.ra Battilà Valentina presterà servizio presso il Comune di Monsampietro Morico (FM) per un tempo di lavoro pari a 12 (Dodici) ore settimanali, con l'articolazione settimanale che verrà definita con l'accordo anche tacito delle due Amministrazioni.

Titolarità del rapporto e rapporti finanziari tra gli Enti

L' assegnazione temporanea oggetto del presente atto determina, per il lavoratore, nelle ore dedicate al servizio presso il Comune di Monsampietro Morico (FM), l'insorgere di un vincolo di prestazione di servizio e di dipendenza gerarchico funzionale nei confronti di questo, mentre resta inalterato il vincolo di dipendenza organica del lavoratore medesimo nell'Ente di provenienza, titolare del rapporto di lavoro. Al dipendente si applicano integralmente le disposizioni contrattuali del comparto di riferimento. Al pagamento delle competenze mensili e di quant'altro spettante provvederà il Comune di Monsampietro Morico (FM), per quanto di competenza.

Al dipendente dovrà essere garantito il necessario periodo di riposo giornaliero e settimanale tenendo conto dell'impegno lavorativo prestato. Nel cumulo dei rapporti di lavoro l'orario settimanale e giornaliero non potrà superare la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e straordinario.

FERIE E MALATTIA

Le ferie e gli altri congedi sono concessi dal Comune di Montappone (FM) e saranno comunicati all'ufficio Personale del Comune di Monsampietro Morico (FM).

In caso di malattia il dipendente effettuerà le comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa al Comune di Montappone (FM) che, ove necessario lo comunicherà lo stato di malattia al Comune di Monsampietro Morico (FM).

RISOLUZIONE

L'incarico potrà essere risolto nei seguenti casi:

- per cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Montappone (FM);
- per scadenza dello stesso;
- per risoluzione consensuale fra i due Enti;
- per recesso unilaterale da parte di uno degli enti interessati.

La risoluzione/recesso/rinuncia dall'incarico sono subordinate all'osservanza del periodo di preavviso a mezzo A/R di almeno 15 giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

NORME FINALI

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Di dare infine atto che:

- la prestazione resa dalla sig.ra Battilà Valentina è prevista dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2004, n.311;
- il presente provvedimento si rende necessario al fine di garantire la continuità del servizio tecnico di questo Comune;
- vengono rispettati i limiti previsti dall'articolo 1, commi da 557 a 557 quater della legge n.296/2006 e dall'articolo 9, comma 28, del D.L. n.78/2010, convertito nella legge n. 122/2010 (spesa per lavoro flessibile);
- per il Comune di Monsampietro Morico il quadro della normativa di riferimento in materia di contenimento della spesa di personale è il comma 562, dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 (Finanziaria per l'anno 2007);
- La spesa del personale di riferimento è quella relativa all'anno 2008 ed è risultata pari ad € 264.523,41;

- la spesa complessiva sostenuta nell'anno 2009 per il lavoro flessibile è stata pari ad €. 15.985,17, successivamente rideterminata con deliberazione di Giunta Comunale n.46 del 07 Luglio 2018 e pertanto pari ad € 39.058,90;
- il Comune di Monsampietro Morico non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie previste dall'articolo 242 del Decreto Legislativo n. 267/2000 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, e successive modificazioni e integrazioni;
- con deliberazione n. 14 del 30.03.2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati;
- per l'anno 2019, la spesa per il personale da prevedere nel bilancio di previsione finanziario 2019 2021, annualità 2019, non supererà il corrispondente ammontare dell'anno 2008 al netto di quella rimborsata dallo Stato per le assunzioni autorizzate per il potenziamento dell'ufficio sisma a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi;
- che la spesa minore risulta essere quella derivante dall'utilizzazione della disciplina prevista dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- Il Responsabile del Servizio competente provvederà all'attuazione del presente provvedimento ed alla pubblicazione del presente incarico sul sito web del Comune, nell'apposito spazio dedicato alla Sezione Amministrazione Trasparente.
- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di garantire la continuità del servizio e l'espletamento dei conseguenti adempimenti nei termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative in materia contabile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente F.to Avv. GUALTIERI ROMINA

II SEGRETARIO COMUNALE

F.to CESETTI ALBERTO

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

Parere sulla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000:

FAVOREVOLE

Monsampietro Morico lì, 08-07-2019

Il Responsabile del Servizio F.to Geom. Maurizio Luchetti

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Parere sulla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000:

FAVOREVOLE

Monsampietro Morico lì, 08-07-2019

Il Responsabile del Servizio F.to Avv. GUALTIERI ROMINA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

N. 265 Reg. Pubblicazioni

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data 21-12-2019, ove rimane esposta per 15 giorni consecutivi fino al 05-01-2020.

II RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Monsampietro Morico, li 21-12-019

F.to Fratalocchi Maria Grazia

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione, pubblicata a norma di Legge, è divenuta esecutiva in data 08-07-019

- () trascorsi 10 giorni dalla data suindicata di scadenza pubblicazione.
- (X) in quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, DLgs. 267/2000.

II SEGRETARIO COMUNALE

F.to CESETTI ALBERTO

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

Copia conforme all'originale

Monsampietro Morico lì, 21-12-019

Il Segretario Comunale Dott.ssa CAMASTRA SERAFINA

DELIBERA DI GIUNTA n. 44 del 08-07-2019 - Pag. 20 - COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO